

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 489 del 09/06/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PASSIVA CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA IPERBARICA A FAVORE DELLA ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2024.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 24 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: SI

PREMESSO che con deliberazione 31 marzo 2021, n. 240, ASST Nord Milano aveva approvato la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per prestazioni di medicina iperbarica, a favore degli utenti dei Presidi Ospedalieri di questa Azienda per il periodo 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022, rinnovabile previo accordi tra le parti;

DATO ATTO che, in previsione della scadenza della convenzione in oggetto, i Direttori dei Dipartimenti interessati (scienze mediche e scienze chirurgiche) di comune accordo con le Direzioni Mediche dei presidi ospedalieri Edoardo Bassini e "Città di Sesto San Giovanni", con nota conservata in atti, hanno comunicato la necessità di rinnovare la convenzione in argomento, evidenziando che le prestazioni oggetto della convenzione sono caratterizzate da competenze specifiche di alta specializzazione non rinvenibili in ambito aziendale e di cui non è prevista l'attivazione nel prossimo futuro;

RICHIAMATI:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 *"Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari"* (G. U. del 31.5.1996, n. 126) che, al paragrafo 5 *"Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende"*, prevedono *"il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia"*;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

CONSIDERATO che il ricorso alla convenzione in oggetto si rende indispensabile per assicurare la continuità assistenziale ed è determinato dalle seguenti motivazioni:

- alta specializzazione delle prestazioni in argomento, non rinvenibili in ambito aziendale;
- l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda possiede tutte le competenze e le professionalità necessarie per soddisfare, tramite il proprio personale medico, le richieste degli utenti di questa Azienda, di prestazioni di medicina iperbarica;
- i professionisti dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda offrono garanzia di continuità nella corretta applicazione di una procedura complessa, già sperimentata e consolidata;

RICORDATO pertanto che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 30 giugno 2022, e che l'art. 3 del testo di convenzione prevede la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

VISTE:

- la nota 4 aprile 2022, prot. n. 10789, conservata in atti, con la quale l'Unità Operativa Complessa Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano – ha chiesto all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda la preventiva disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi, alle medesime condizioni;
- la nota e-mail 7 aprile 2022, prot. n. 11181, conservata in atti, con la quale l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si è resa disponibile a rinnovare la collaborazione di cui trattasi tramite il personale Dirigente Medico dipendente della suddetta Azienda, in possesso delle competenze ed esperienza specifica, alle medesime condizioni;

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Anna Lisa Fumagal-

li, conservato in atti, in merito al rinnovo della predetta convenzione e del Direttore del Dipartimento Scienze Mediche;

RITENUTO di autorizzare il rinnovo della convenzione e di approvarne il testo, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pattuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: prestazioni di medicina iperbarica a favore dell'ASST Nord Milano;
- *durata*: per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2024, con possibilità sia di disdetta anticipata, sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le Parti;
- *costo presunto*: Euro 16.500,00/annui;

PRECISATO che, le prestazioni ordinarie sono garantite 24 ore su 24 e dovranno essere effettuate di norma entro 24, massimo 48, ore dalla data di ricevimento della richiesta;

DATO ATTO che - il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a circa Euro 33.000,00, è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento come segue:

- anno 2022 (dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022) = euro 8.250,00;
- anno 2023 (dal 01.01.2023 fino al 30.12.2023) = euro 16.500,00;
- anno 2024 (dal 01.01.2024 fino al 30.06.2024) = euro 8.250,00;

TENUTO CONTO che saranno fatturate solo le prestazioni richieste ed eseguite, non essendo stato previsto un numero minimo di prestazioni;

RITENUTO necessario incaricare i Direttori Medici di ciascun Presidio di ASST Nord Milano – identificati quali Supervisor dell'Esecuzione della convenzione – che dovranno, in particolare, vigilare sull'andamento delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata e segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di procedere al rinnovo della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per prestazioni di medicina iperbarica, a favore degli utenti dei Presidi Ospedalieri di questa ASST Nord Milano;
- di approvare la sottoscrizione del testo, allegato al presente provvedimento, (allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale, dopo attenta istruttoria e condivisione tra le Parti, da cui emergono le seguenti pat-

tuizioni disciplinanti il rapporto:

- *oggetto*: prestazioni di medicina iperbarica a favore dell'ASST Nord Milano;
 - *durata*: per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2024, con possibilità sia di disdetta anticipata, sia di rinnovo alla scadenza, previ accordi scritti tra le Parti;
 - *costo presunto*: Euro 16.500,00/annui;
- di incaricare i Direttori Medici di ciascun Presidio di ASST Nord Milano – identificati quali Supervisor dell'Esecuzione della convenzione – che dovranno, in particolare, vigilare sull'andamento delle prestazioni richieste ai fini del rispetto della disponibilità economica assegnata e segnalare tempestivamente all'Ufficio Convenzioni gli eventuali superiori oneri;
 - di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a circa Euro 33.000,00, è annotato ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento come segue:
 - anno 2022 (dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022) = euro 8.250,00;
 - anno 2023 (dal 01.01.2023 fino al 30.12.2023) = euro 16.500,00;
 - anno 2024 (dal 01.01.2024 fino al 30.06.2024) = euro 8.250,00;
 - di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
 - di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. ed ii.;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. ed ii.;
 - di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 499 del 31/05/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PASSIVA CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA IPERBARICA A FAVORE DELLA ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2024.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 08/06/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	620500002	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	8.250,00	2024	01/01/2024	30/06/2024
Eco	620500002	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	16.500,00	2023	01/01/2023	31/12/2023
Eco	620500002	Prestazioni diagnostiche di terzi	San	8.250,00	2022	01/07/2022	31/12/2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 489 / 2022 DEL 09/06/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PASSIVA CON ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA IPERBARICA A FAVORE DELLA ASST NORD MILANO. PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2024.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 09/06/2022 al giorno 27/06/2022.

**CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA IPERBARICA A FAVORE DELLA
ASST NORD MILANO**

TRA

l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 – Codice Fiscale e P. IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Bosio

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali, dott.ssa Fiona Silvia Brera

PREMESSO che:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire attraverso la stipula delle stesse efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";

- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento della spesa;

- l'ASST Nord Milano, con nota prot. 10789 del 04/04/2022 ha manifestato la necessità di rinnovare la convenzione per prestazioni di medicina iperbarica a favore dei pazienti ricoverati presso le proprie strutture ospedaliere (P.O. Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo e P.O. "Città di Sesto san Giovanni");

- l'ASST Niguarda, caratterizzata da elevate competenze specifiche di alta specializzazione in medicina iperbarica, si è resa disponibile a fornire le prestazioni in argomento per tutta la durata della convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'ASST Niguarda si impegna ad eseguire, a favore dei pazienti ricoverati presso le strutture dell'ASST Nord Milano, le prestazioni di medicina iperbarica alle seguenti tariffe:

- visita specialistica idoneità (VFTCMI): € 45,00;
- visita di controllo di terapia iperbarica (CONTIP): € 17,90;

▪ seduta ordinaria (OIS1):	€ 92,37;
▪ seduta ordinaria in carrozzina (OIS1CAR):	€ 160,00;
▪ seduta ordinaria in barella (OIS1BAR):	€ 270,00;
▪ trattamento in giorno festivo (OISIPB):	€ 1.080,00;
▪ trattamento in emergenza/urgenza (OISIPB):	€ 1.080,00;
▪ urgenza programmata/seduta dedicata (OISIPB):	€ 1.080,00;
▪ tabelle per subacquei (ANEIPB):	€ 500,00/ora;
▪ medicazioni semplici (MEDS):	€ 10,55/cad.;
▪ medicazioni avanzate complicate (MEDACCHP):	€ 125,12/cad.;

Le prestazioni in regime ordinario, sono garantite 24 ore su 24 e dovranno essere effettuate di norma entro 24, massimo 48, ore dalla data di ricevimento della richiesta. Si specifica che verranno fatturate alla tariffa relativa al trattamento in urgenza anche i trattamenti successivi al primo invio in urgenza, che:

- necessitino di camere iperbariche "singole";
- cadano nei giorni festivi;
- risultino comunque indispensabili per la presa in carico del paziente.

Per le prestazioni aggiuntive di seguito indicate, che dovessero essere eventualmente eseguite, verrà applicato il NTR vigente al momento dell'esecuzione della prestazione:

1. prelievo venoso;
2. emogas analisi;
3. TCPO2;
4. laser doppler;
5. elettrocardiogramma;
6. monitoraggio cardiaco.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

Ogni paziente ricoverato e trasferito dall'ASST Nord Milano all'ASST Niguarda dovrà essere in possesso di richiesta, sottoscritta dal Responsabile della U.O.C. richiedente e convalidata dal Direttore Medico del Presidio interessato dell'ASST Nord Milano, nella quale dovrà essere indicata la prestazione da erogare con il corrispondente Codice Regionale.

L'ASST Nord Milano provvede al trasporto (con propria autolettiga e garantendo l'assistenza durante tutto il tragitto) dei pazienti da sottoporre alla terapia di cui all'art. 1, che avverrà secondo tempi e modalità che saranno individuate e concordate tra le rispettive Direzioni Mediche/Sanitarie ed i Responsabili delle UU.OO. interessate.

Art. 3 – Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **in orario di servizio**.

L'ASST Niguarda, avvalendosi dell'attività della Banca dei Tessuti e Terapia Tissutale - Centro di Medicina Iperbarica, relativamente alle prestazioni di medicina iperbarica, si impegna a rispondere alle esigenze dei pazienti che necessitano di tali terapie, provenienti dall'ASST Nord Milano.

L'ASST Niguarda garantisce l'esecuzione di prestazioni anche in urgenza, fatto salvo l'insorgenza di situazioni organizzative interne che impediscano di fatto l'erogazione della prestazione stessa.

Art. 4 – Doveri dell'ASST Nord Milano

L'ASST Nord Milano si impegna al rispetto di quanto indicato dalla presente convenzione.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dal **1 luglio 2022** e resterà in vigore fino al **30 giugno 2024**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata. Non è previsto il rinnovo tacito.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 6 – Fatturazione

Le prestazioni di cui al precedente art. 1, sono richieste dall'ASST Nord Milano tramite il "modulo di richiesta prestazioni specialistiche" in uso presso l'ASST, firmato dal Responsabile dell'U.O. interessata, o suo sostituto; che deve essere vistato, per

debita autorizzazione, dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero; copia del citato modulo dovrà essere trasmessa al contraente e all'U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni dell'ASST Nord Milano, per il necessario monitoraggio dei relativi costi. L'ASST Niguarda fatturerà mensilmente all'ASST Nord Milano, sulla base delle richieste appositamente emesse, indicando analiticamente il tipo di prestazione ed il relativo costo, unendo alla fattura copia del modulo di richiesta.

L'ASST Nord Milano, ricevuta la fattura ed eseguiti i controlli di rito, provvederà al pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, qualora non emergano elementi ostativi.

In caso di ritardato pagamento potranno essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 9/10/2002, n. 231.

Art. 7 – Responsabilità

Si dà atto che l'ASST Niguarda ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai propri dipendenti per conto della stessa Azienda. ASST Niguarda è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte non residuando in capo all'ASST Nord Milano alcuna conseguenza pregiudizievole.

ASST Niguarda mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi dipendenti svolta.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la

riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo alla ASST Nord Milano, con la sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 28 e 29 del Regolamento UE, viene accettata da parte della ASST Niguarda la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di convenzione. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare del trattamento (ASST Nord Milano) ed il Responsabile del Trattamento (ASST Niguarda). Le Parti concordano di rinviare a specifico atto di nomina dell'ASST Niguarda a Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Responsabile è a conoscenza che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione andranno svolti nel pieno rispetto del Regolamento UE, in particolare ASST Niguarda, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- Procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ASST Nord Milano;
- Redigere il registro delle attività dei trattamenti nei modi e nei contenuti previsti dall'Art. 30 del Regolamento UE 2016/679. Tale registro dovrà essere immediatamente consultabile in caso di eventuali verifiche a cura dell'ASST Nord Milano e dell'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
- Individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della propria struttura aziendale e fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali con l'obbligo legale di riservatezza;

- Avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica vengano trattati per i soli fini per i quali sono destinati;
- Non comunicare, diffondere, trasferire i dati a soggetti terzi né a Paesi terzi senza l'autorizzazione del titolare e, in ogni caso, in conformità con le disposizione del Regolamento UE 2016/679;
- Trattare i dati personali raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE in questione.
- Gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico o cessazione del rapporto di lavoro.
- Non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione della ASST Nord Milano.

ART. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ASST Nord Milano sono tenuti ad osservare. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-nordmilano.it e www.ospedaleniguarda.it.

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione:

- è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Nord Milano, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, la quale ha provveduto al versamento dovuto tramite mod. F23 di detta imposta;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 – Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

per ASST Nord Milano

Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 169 del 22.02.2022

dott.ssa Fiona Silvia Brera

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio